

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VARESE

ESPOSTO

Il sottoscritto Sig.(**Nome cognome**) (**Codice Fiscale**) , nato a (**Luogo e data**) e residente in (**Città, Provincia, Via e numero civico**) Tel: **E-mail:**

ESPONE QUANTO SEGUE

Innanzitutto, allo scrivente preme sottolineare che tale esposto nasce dalla necessità di sottoporre all'attenzione di questa Ecc.ma Procura della Repubblica accadimenti che hanno ricadute non solo personali ma anche sociali, affinché gli organi competenti possano eseguire gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza di eventuali profili penalmente rilevanti in relazione ai fatti dedotti.

FATTO

L'intento di tale atto è quello di porre l'attenzione su profili di illegalità, incostituzionalità ed ingiustizia del **Decreto Legge 2 dicembre 2020 n° 158** pubblicato in G.U. in data 3 dicembre 2020 con relativa produzione di effetti. Preliminariamente è da evidenziare che, a discapito degli auspici dei nostri rappresentanti politici, le norme non sono per nulla chiare posto che, a fianco di esplicativi divieti, vi è una costellazione di interpretazioni e raccomandazioni che già di per sé confondono la persona media non avvezza al linguaggio squisitamente giuridico, inoltre spesso esse sono narrate dai media come dei veri e propri obblighi (ed il fatto che gli stessi siano percepiti da molti quali obblighi di natura morale non giustifica l'errore nella narrazione). In sostanza il Governo sta emanando norme fuligginose, per confondere, se non addirittura spaventare la popolazione ed indurla ad accettare senza spirito critico ogni imposizione o raccomandazione; e in ciò l'autorità amministrativa trova una sponda con i media che soventemente con il loro operato violano il decalogo sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5259 del 1984.

È evidente che in una situazione di emergenza sanitaria, quale quella in cui ci troviamo ora coinvolti, sia richiesta una maggiore cooperazione al popolo nell'adempimento dei propri doveri di solidarietà in ragione del fatto che *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività [...]”* (art. 32 Cost.).

Tuttavia, quando la tutela di un diritto fondamentale, come ad esempio il diritto alla salute, sconfina nella possibile compressione di un altro diritto fondamentale, come per esempio il diritto alla libertà personale, l'uno non può ergersi sino a sopprimere l'altro. Ciò che il nostro ordinamento ammette è un bilanciamento equo che tenga conto dell'entità dei vantaggi che l'ampliamento della tutela di un diritto comporta parmettendo agli svantaggi procurati dalla speculare, parziale e momentanea compressione dell'altro diritto coinvolto.

Di meritevole citazione è sicuramente quanto previsto dal **Decreto Legge 2 dicembre 2020 n° 158**, con particolare focus all'art. 1 comma 1 dello stesso, il quale riporta testualmente: "All'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «di durata non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni»".

Con questa norma, l'esecutivo va a generare uno squilibrio tra le fonti normative, conferendo uno potere ulteriore allo strumento del DPCM che, ricordiamolo, è un atto amministrativo, il quale potrebbe essere quindi viziato da eccesso di potere e da sviamento di potere causandone l'invalidità. Soprattutto è ben chiaro che un atto amministrativo come il DPCM, anche in forza di una Decreto Legge, non ha il potere di modificare una fonte di rango costituzionale.

Nel testo dell'ultimo DPCM il bilanciamento, ammettendo che ci sia, non è sicuramente stato equo.

In estrema sintesi le regole imposte, dal nuovo decreto sono le seguenti:

L'art. 1 comma 3 del DPCM 3 dicembre 2020 impone dal 04 dicembre 2020 a non oltre il 6 gennaio 2021 il divieto di uscire dalla propria abitazione dalle ore 22.00 alle ore 05.00, e dalle ore 22.00 alle ore 07.00 nel periodo di tempo fissato dal 31 dicembre 2020 al 1° gennaio 2021.

L'art. 1 comma 4 richiama quanto prescritto dal Decreto Legge 2 dicembre 2020 n. 151, con particolare riferimento all'art. 1 comma 2 il quale prescrive l'impossibilità nell'arco temporale tra il 21 dicembre 2020 ed il 6 gennaio 2021 di ogni spostamento tra i territori di diverse regioni o provincie autonome. Con una particolare restrizione di movimento per i giorni del: 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 (ed inoltre non è prevista la possibilità di raggiungere le seconde case ubicate in un comune diverso).

L'art. 1 comma 10 lettera f impone la **chiusura delle palestre, oltre che di altre attività** (piscine, centri benessere, centri termali) che pur avendo seguito rigorosamente i protocolli emananti dal governo, ed investito in sicurezza, per poter svolgere in maniera sicura e fedele alle norme prescritte la loro attività, si sono viste chiudere.

Norme della Costituzione italiana presumibilmente violate

Poste le suddette premesse, è evidente la necessità di un vaglio sul corretto bilanciamento dei diritti costituzionalmente garantiti: da un lato il diritto alla salute, protetto dai DPCM, dall'altro tutta la gamma di diritti lesi dagli stessi.

Ad un esame attento è immediatamente rilevabile una violazione dei **diritti fondamentali della persona**, sanciti dalla nostra Costituzione e **tutelati innanzitutto dall'art. 2** che recita: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

Viene lesa innanzitutto il **diritto alla libertà personale** di cui all'art. 13 Cost. A norma di tale disposizione la **libertà personale è inviolabile e qualsiasi forma di restrizione della stessa può provenire solo ed esclusivamente da provvedimenti dell'autorità giudiziaria** (o da provvedimenti provvisori dell'autorità di pubblica sicurezza, che comunque perdono efficacia se non confermati dall'autorità giudiziaria entro tempi brevissimi) e solo nei casi di violazione della legge penale da parte del destinatario della limitazione stessa.

La nostra Costituzione peraltro consente limitazioni della libertà di circolazione dei cittadini, laddove, all'art. 16 enuncia che *"Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza"*. La riserva di legge in materia di limitazione della libertà di circolazione è innegabile.

In sostanza ciò che può essere limitata è solo la libertà di circolazione non la libertà personale, e comunque solo tramite una legge o un atto avente forza di legge.

A prescindere da ogni possibile disquisizione sulla natura assoluta o relativa di tale riserva di legge, ciò che è certo è che lo strumento del DPCM non rientra in tali confini posto che non è una legge del Parlamento e non è un atto avente forza di legge; ma, come ogni Decreto Ministeriale un mero atto amministrativo.

Il DPCM è un atto che non viene sottoposto ad alcun intervento di verifica del Parlamento, come invece previsto dal principio dell'equilibrio dei poteri, a differenza di quanto avviene, ad esempio, per il Decreto Legge che, innanzitutto necessita della firma del Capo dello Stato e quindi avrebbe almeno un minimo controllo preventivo e, soprattutto, entro 60 giorni, dovendo essere convertito dalle Camere, pena la sua inefficacia, verrebbe sottoposto al giudizio dell'organo legislativo.

Sussistendo una chiara riserva di legge, risulterebbe anticonstituzionale l'intero impianto del DPCM.

È pur vero che il Decreto Legislativo n. 1/2018 (Codice della protezione civile), agli artt. 24 e 25 dispone che, al verificarsi di un'emergenza nazionale, il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza e autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa delle Regioni interessate, ad adottare ordinanze in deroga a ogni disposizione vigente, purché sia dichiarato quali sono le disposizioni di legge che s'intende derogare e siano rispettati i principi generali dell'ordinamento e il diritto europeo; ed inoltre la legge n. 833/1978 art. 32, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, prevede che il Ministro della Sanità ha il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità pubblica.

In questi casi la legge può limitarsi a dettare la normativa di carattere generale, demandando poi ad atti normativi secondari adottati dal potere esecutivo (come i regolamenti o le ordinanze) la specificazione del dettaglio.

Se è innegabile che i DPCM emanati in forza del DL 6/2020 abbiano violato la riserva di legge, prevedendo un semplice rinvio "in bianco" ed inoltre disponendo addirittura in materia penale (settore nel quale vige una riserva di legge assoluta); maggiori dubbi possono sorgere in merito ai DPCM emanati successivamente all'entrata in vigore del DL 19/2020 in base al quale tutti i provvedimenti adottati, sia i DPCM che le Ordinanze del Ministro della Salute, vanno comunicati alle Camere entro il giorno successivo all'emanazione, ed il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono ogni 15 giorni al Parlamento sulle misure adottate.

Il problema dunque sembra essersi spostato dalla legittimità della forma degli atti emergenziali al loro contenuto.

Tuttavia, aver legittimato interventi nella forma del DPCM e delle ordinanze del Ministro della Salute, seppur prevedendone un controllo parlamentare, impedisce che tali atti siano sottoposti al vaglio della Corte Costituzionale, giudice supremo del bilanciamento dei diritti fondamentali.

L'unico diritto non bilanciabile nel nostro ordinamento è il fondamentale diritto alla vita. Ma nel caso di specie, ciò che i DPCM tutelano, non è il diritto alla vita in sé quanto piuttosto il diritto alla salute,

posto che per la maggioranza dei contagiati il Covid-19 non comporta come conseguenza inevitabile la morte.

Sempre nell'ambito delle limitazioni delle libertà **si assumono violati gli artt. 17 e 18 che sanciscono il diritto dei cittadini di riunirsi e di associarsi liberamente**. Diritti, questi, inevitabilmente compromessi da norme che vietano, limitando fortemente o comunque scoraggiano ogni contatto sociale.

L'art. 23 Cost. poi specifica che “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Anche in questo caso è necessario ribadire che un'imposizione di questo genere sarebbe stata eventualmente ammissibile, con i dovuti bilanciamenti, solo tramite una legge o un atto avente forza di legge.

È violato il fondamentale diritto di professare liberamente la propria religione, sancito dall'art. 19 Cost. La stragrande maggioranza degli italiani è cristiana cattolica e si trova a non poter celebrare la ricorrenza più significativa della propria religione. Ma la compressione del diritto di culto non riguarda solo il Cattolicesimo, bensì tutte le altre confessioni religiose: non tutte sono così diffuse e capillari da vantare edifici di culto in ogni comune italiano. Ciò significa che per molti fedeli non cattolici la partecipazione a pratiche religiose è preclusa dall'assenza di un edificio di culto nel proprio comune. Per altre confessioni, la possibilità di esercizio della libertà religiosa dei propri fedeli è ancora più compromessa in quanto non vanta edifici di culto riconosciuti come tali, pertanto è in ogni caso preclusa la loro possibilità di riunirsi per l'espletamento delle proprie pratiche di fede.

Esempio lampante di tale violazione risiede nell'istituzione del “coprifuoco” che impedisce la celebrazione della S. Messa di mezza notte del 25 Dicembre, evento fortemente simbolico per la comunità cristiana cattolica.

È violata la libertà economica sancita dall'art. 41 Cost., ed a ciò è strettamente connessa la violazione dell'art. 4 Cost in base al quale “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto” e dell'art. 35 Cost. secondo cui la Repubblica dovrebbe tutelare il lavoro in tutte le sue forme.

Gli esercizi commerciali si trovano (dopo aver subito un ingente danno a seguito delle precedenti chiusure forzate) con una clientela fortemente ridotta, posto che, almeno nelle zone rosse ed arancioni, è possibile recarsi esclusivamente nei negozi del proprio comune. Ciò è un problema per tutti, ma soprattutto per quegli esercizi commerciali ubicati in piccoli paesini da poche migliaia (o addirittura poche centinaia) di abitanti.

Maggiormente sono danneggiati quegli esercizi che ancora non possono esercitare la propria attività, come le palestre, le piscine, i centri benessere e termali... che in forza dell'art. 1 comma 10 lettera f, pur avendo seguito rigorosamente i protocolli emananti dal governo, ed investito in sicurezza, per poter svolgere in maniera sicura e fedele alle norme prescritte la loro attività, si sono visti chiudere.

E danneggiati sono anche i ristoranti, bar, pub e affini che dall'inizio della pandemia subiscono continue limitazioni e di riflesso ingenti perdite economiche.

Si noti che queste misure non ledono solo i diritti degli imprenditori che gestiscono tali attività, ma anche dei lavoratori dipendenti di questi settori, impossibilitati a lavorare in certi casi, ed in altri costretti a vedersi ridotto l'orario lavorativo e conseguentemente lo stipendio, nel migliore dei casi

lasciati a casa in Cassa Integrazione senza un reddito economico con cui mantenere la famiglia, considerando che in media i tempi perché la cassa integrazione sia effettivamente versata sul conto corrente del dipendente sono molto lunghi.

La situazione per i lavoratori italiani non è che destinata a peggiorare, non appena sarà decaduto il divieto di licenziamento si potranno osservare gli effetti dei Provvedimenti adottati da questo Governo con una pioggia di licenziamenti e con la disoccupazione che salirà alle stelle, così come preventivato da molti esperti del settore.

Sono violati i diritti della famiglia così come delineati dagli artt. 29 e 31 1° comma Cost. per i motivi che seguono: le limitazioni alla mobilità prescritte dai provvedimenti, soprattutto nei giorni di festa già elencati, rendono di fatto impossibili momenti di incontro tra familiari, anche parenti di primo grado, che vivono in comuni differenti.

È violato il diritto all'istruzione garantito dall'art. 34 Cost. ed in generale è lesa in maniera massiccia la protezione dovuta agli infanti ed ai giovani in forza di quanto disposto dall'art. 31 2° comma Cost. in quanto gli studenti delle scuole superiori e delle università non possono fruire dell'attività didattica in presenza.

Bisogna peraltro sottolineare che la didattica a distanza non è uno strumento efficace di istruzione posto che il nostro Paese non ha le tecnologie per permetterne una fruizione effettiva in tutto il territorio. Inoltre non tutte le famiglie hanno la capacità economica per possedere un computer per ogni figlio ed una connessione ad internet.

Violazione del principio di uguaglianza.

La violazione costituzionale forse più sottile ma sicuramente tra le più incisive è quella dell'art. 3, ovvero dell'inviolabile principio di uguaglianza: *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".*

Ebbene il Governo non solo non sta rimuovendo gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, ma anzi li sta ergendo creando inevitabili disuguaglianze dovute a motivi territoriali, professionali, di età....

A tal proposito si riporta un esempio di disuguaglianza perpetrata a discapito degli abitanti della provincia di Varese: come già specificato in alcune giornate del periodo natalizio è vietato ogni spostamento oltre che da una regione/provincia all'altra, anche all'interno del comune (salvo i casi di necessità, lavoro, salute); la *ratio* di questa prescrizione dovrebbe essere quella di limitare la crescita dei contagi impedendone un dilagare territorialmente esteso. I cittadini che vivono nei piccoli comuni, i quali nel nostro paese sono ben di più rispetto a grandi comuni, sono di fatto lesi nella loro libertà di circolare e di ricongiungersi a familiari salvaguardando il diritto all'unità familiare. A suffragio di quanto detto, evidenzio che il Comune di Roma ha una superficie di 1 285 Km quadrati, mentre la Provincia di Varese è di 1 198 km quadrati (con la particolarità che al suo interno vi sono 138 comuni).

Alla luce dei fatti elencati, il sottoscritto,

PROPONE ESPOSTO CONTRO

1) **Giuseppe CONTE** nato 18 agosto 1964 domiciliato, per la carica, In
Roma P.zza Colonna, presso la Presidenze del Consiglio dei Ministri.

Ed eventualmente nei confronti degli altri soggetti che dovessero emergere durante le indagini ove nelle azioni narrate ovvero in quelle oggetto di eventuali indagini investigative fossero ravvisati fatti contrari al Codice penale ed eventualmente

CON

particolare riguardo per il **reato ex art. 283 c.p. (attentato contro la Costituzione dello Stato), ex art. 323 c.p. co.2 (abuso d'ufficio)** e per tutti gli eventuali ulteriori illeciti penalmente rilevanti che si ravvisassero in questa notizia.

Varese,

Firma Esponente: